

(N. 573-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1949 (V. Stampato N. 573-Urgenza)

modificato dall'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 settembre 1949

modificato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1949 (V. Stampato N. 573-B-Urgenza)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 OTTOBRE 1949

**Aumento del contributo dello Stato
a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a lire 20.000.000 (venti milioni).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a lire 20.000.000 (venti milioni).

Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 sono elevate a lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi 2° e 3° dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, relativa ad opere pubbliche di bonifica è ridotta di lire 11.000.000 (undici milioni).

Tale riduzione avrà effetto sullo stanziamento iscritto nell'esercizio 1949-50 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conto della predetta autorizzazione.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50, le occorrenti variazioni.

Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 sono elevate a lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi 2° e 3° dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Art. 2.

Identico.

Tale riduzione avrà effetto sullo stanziamento iscritto nell'esercizio 1948-49 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conto della predetta autorizzazione.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1948-49 le occorrenti variazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.